

73

-6 FEB. 2002

JP

Oggetto: Proposta di legge regionale concernente: "Modifica alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali)" -

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente e Cooperazione tra i Popoli;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n.42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002 n. 137" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO in particolare il comma 3 dell'art.145 del suddetto Decreto Legislativo, così come modificato dal Decreto Legislativo del 26 marzo 2008 n.63, che testualmente recita "*le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.*";

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche e integrazioni, che detta le norme in materia di aree naturali protette regionali, secondo le disposizioni della Legge 6 dicembre 1991, n. 394;

VISTO in particolare l'articolo 26, comma 6, della L.R. n. 29/97 che stabilisce che i piani delle aree naturali protette sostituiscono i piani paesistici ed i piani territoriali di qualsiasi livello;

VISTO il testo della proposta di legge regionale formulato dalla Direzione regionale Affari Giuridici e Legislativi in collegamento con la Direzione regionale competente in materia;

VISTA la relazione dell'Assessore proponente;



CONSIDERATO che la presente deliberazione non è soggetta alla procedura di concertazione con le parti sociali;

all'unanimità

DELIBERA

Di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge regionale concernente: "Modifica alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) che consta di n.2 articoli, e di una relazione che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



ALLEG. alla DELIB. N. 73 02
DEL 26 FEB. 2009

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

“MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 6 OTTOBRE 1997, N. 29 (NORME IN
MATERIA DI AREE NATURALI PROTETTE REGIONALI)”

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Man

Prof



Art. 1

(Modifica all'articolo 26 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29)

1. Il comma 6 dell'articolo 26 della l.r. 29/1997 è sostituito dal seguente:

“6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), il piano dell'area naturale protetta ha valore di piano urbanistico e sostituisce i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità per gli interventi in esso previsti.”.



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 2
(Entrata in vigore)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo





REGIONE LAZIO
Assessorato all' Ambiente e Cooperazione tra i Popoli

L'ASSESSORE

RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:
"MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 6 OTTOBRE 1997, N. 29 (NORME IN MATERIA DI
AREE NATURALI PROTETTE REGIONALI)"

La proposta di legge è finalizzata all'adeguamento dell'articolo 26 della l.r. 29/1997 alle nuove disposizioni fissate dal d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

In particolare, l'attuale comma 6 dell'articolo 26 della l.r. 29/1997, in attuazione del disposto dell'articolo 25 della l. 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette), prevede che il piano d'assetto dei parchi abbia valore di piano paesaggistico e prevalga su tutti i piani paesaggistici, territoriali e urbanistici di qualsiasi livello. Tale previsione è però divenuta incompatibile con le nuove norme dettate in materia di pianificazione paesaggistica dal d.lgs. 42/2004. All'articolo 145, infatti, si prevede che: "le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette (...) gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici".

La Corte Costituzionale, inoltre, intervenuta sulla questione con la sent. 180/2008, ha stabilito il principio della separatezza tra la pianificazione territoriale e urbanistica e quella paesaggistica, sancendo la prevalenza di quest'ultima su tutti gli altri tipi di pianificazione.

Da tale quadro normativo discende la necessità di modificare il citato articolo 26 per adeguarlo al Codice Urbani, non solo per eliminare dall'ordinamento regionale una disposizione di legge divenuta illegittima, ma soprattutto per evitare inutili problemi interpretativi, da parte degli enti locali e dei cittadini, circa la gerarchia degli strumenti di pianificazione e soprattutto il regime vincolistico insistente sul territorio.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

Filiberto Zaratti

